

N.4987 di Repertorio

N.4145 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore tredici.

In Cosenza, nel mio studio sito al Corso Mazzini n.121.

Io sottoscritto **Dott. Pierfrancesco IORIO**, Notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

con il presente verbale do atto che:

- in data 19 dicembre 2024, alle ore quindici e sino alle ore quindici e minuti venticinque, in prima convocazione, in Lamezia Terme, negli Uffici Direzionali, siti presso l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, della società per azioni "**Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)**", con sede legale in Lamezia Terme presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, indirizzo di posta elettronica certificata "sacalspa@legalmail.it" e con il capitale sociale euro 23.920.556,00 (euro ventitremilioninovecentoventimilacinquecentocinquantasei e zero centesimi), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01764970792 ed al numero CZ-134480 del Repertorio Economico Amministrativo, si è svolta l'assemblea ordinaria e straordinaria della predetta società, ivi riunita in prima convocazione;

- della cui verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio, pure pre-

sente alla detta riunione, come risulta dal resoconto che segue;

- che la riunione, si è svolta anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione audio-video, ai sensi dell'art.12.6 del vigente statuto sociale.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue - ai sensi dell'articolo 2375 codice civile - dello svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 19 dicembre 2024 della predetta società "Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)".

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno duemilaventi-quattro, alle ore quindici, in Lamezia Terme, presso l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, negli Uffici Direzionali dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria della società "**Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)**", con sede legale in Lamezia Terme presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, indirizzo di posta elettronica certificata "sacalspa@legalmail.it" e con il capitale sociale euro 23.920.556,00 (euro ventitremilioninovecento-ventimilacinquecentocinquantasei e zero centesimi), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01764970792 ed al numero CZ-134480 del Repertorio Economico Amministrativo.

Assume la Presidenza dell'assemblea, presente in sala, ai sensi dell'articolo 16.1 dello statuto sociale e in virtù della nomina conferita con verbale di assemblea ordinaria del 12 maggio 2022, il Vice Av-

vocato dello Stato **ETTORE FIGLIOLIA**, nato

il quale ha proposto di designare me Notaio, Dott. Pierfrancesco Iorio, quale segretario, al fine di redigere il verbale della presente assemblea in forma pubblica, ed assistere il Presidente Vice Avvocato dello Stato, Ettore Figliolia, nello svolgimento dei lavori assembleari.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, mi ha confermato l'incarico conferitomi, ringraziandomi per la disponibilità e invitandomi ad assisterlo ed a verbalizzare i lavori assembleari.

Il Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione e accerta e constata che:

- con avviso del 10 dicembre 2024, inviato a mezzo posta elettronica certificata, è stata indetta, in Lamezia Terme, presso gli Uffici Direzionali dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, in prima convocazione il giorno 19 dicembre 2024 alle ore quindici l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della "Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)", per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1) - Appendice al Piano industriale Gruppo Sacal 2024 - 2028 approvato il 27 maggio 2024; - deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1) - Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento scindibile e progressivo, per un importo di massimi € 75.000.156,00 (settanta-cinquemilionicentocinquantasei/00), mediante emissione di n. 145.068 azioni ordinarie al valore nominale; - deliberazioni inerenti e conseguenti;

- che ai sensi dell'articolo 12 comma 6 del vigente statuto sociale è consentito l'intervento in assemblea anche mediante audio/video conferenza;

- che sono presenti, in sala o in videoconferenza, in proprio o per delega, i soci portatori di complessive n. 37.906 azioni ordinarie su un totale di azioni di 46.268 (quarantaseimiladuecentosessantotto), ciascuna del valore nominale di euro 517,00 (euro cinquecentodiciassette e zero centesimi), tutte con diritto di voto, pari all'81.927% dell'intero capitale sociale, ed in particolare risultano:

presenti:

1) in videoconferenza: "**FINCALABRA S.P.A.**", con sede in Catanzaro, Località Germaneto, Viale Europa snc, c/o Cittadella regionale, capitale sociale Euro 10.737.073,00 (diecimilionsettecentotrentasettemilasettantatre virgola zero zero), numero di codice fiscale, di partita iva e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01759730797 (R.E.A. CZ-135378), titolare di numero 24.039 (ventiquattromilatrentanove) azioni, rappresentante il 51,956% (cinquantuno virgola novecentocinquantasei per cento) del capitale sociale, in persona di Zanfino Alessandro, ;

2) in sede: "**Amministrazione Comunale di Lamezia Terme**", con sede in Lamezia Terme, Via Sen. Arturo Perugini n. 15/C, titolare di numero 5.463 (cinquemilaquattrocentosessantatré) azioni rappresentanti l'11,807% (undici virgola ottocentosette per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Mascaro Paolo, nato in Nicastro (o-

3) in sede: "**Camera di Commercio di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotona**", con sede in Catanzaro alla Via Ippolito Menniti n. 16, titolare di numero 1.813 azioni pari al 3,918% (tre virgola novecentodiciotto per cento) del capitale sociale in persona di Ferrara Aldo, n- giusta delega già acquisita agli atti sociali;

4) in sede: "**Confindustria Catanzaro**", con sede in Catanzaro, Via Eroi 1799 n. 23, titolare di numero 641 (seicentoquarantuno) azioni pari all'1,385% (uno virgola trecentottantacinque per cento) del capitale sociale, in persona di Ferrara Aldo,

5) in sede: "**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO**", con sede in Catanzaro, Palazzo de Nobili, alla via Jannoni n.68, titolare di numero 1.500 azioni rappresentanti il 3,24% (tre virgola ventiquattro per cento) del capitale sociale, in persona di Battaglia Antonio, giusta delega già acquisita agli atti sociali;

6) in sede: "**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**" (CORAP), Ente Pubblico Economico e

Strumentale della Regione Calabria, in Liquidazione Coatta Amministrativa, con sede Legale presso il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria, c/o Cittadella Regionale, Viale Europa, Germaneto (CZ), (in seguito più brevemente indicato con il termine "Consorzio"), iscritto nel Registro delle Imprese di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia con numero di iscrizione e codice fiscale 82006160798, avente Partita Iva 00468360797, iscritto al n. CZ-172313 del R.E.A, titolare di numero 30 azioni rappresentanti lo 0,065% (zero virgola zero sessantacinque per cento) del capitale sociale, in persona di D'Agostino Fabrizio, _____ giusta delega già acquisita agli atti sociali;

7) in video conferenza: "**Camera di Commercio di Cosenza**", con sede in Cosenza alla Via Calabria, titolare di numero 129 azioni pari allo 0,279% (zero virgola duecentosettantanove per cento), in persona dell'Avv. Politano Giuseppe, _____, giusta delega che viene acquisita agli atti sociali;

8) in sede: "**Regione Calabria**", con sede in Catanzaro alla località Germaneto, Viale Europa, Cittadella Regionale, titolare di numero 4.291 (quattromiladuecentonovantuno) azioni pari al 9,274% (nove virgola duecentosettantaquattro per cento) del capitale sociale, in persona dell'assessore Regionale **Prof. Minenna Marcello**, nato a _____, giusta delega che è stata acquisita agli atti sociali;

- che è presente in sede, oltre ad esso stesso Presidente, Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, l'Amministratore Unico Franchini Marco,

- che è presente, in sede e mediante l'utilizzo di un sistema di comunicazione in videoconferenza, l'intero Collegio Sindacale, nelle persone dei signori:

- in videoconferenza: il Presidente del Collegio Sindacale, Dottor CALABRETTA SANTO, ed il sindaco effettivo Mosca Eugenio Francesco,

- in sede: il Sindaco Effettivo ZAFFINA SANDRO,

- che, per la società di revisione "Ria Grant Thornton S.p.A.", nessuno è presente, giusti fogli delle presenze acquisiti agli atti sociali;

- che il Presidente dell'assemblea, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, dichiara che:

- esso stesso Presidente, il notaio verbalizzante e l'organo amministrativo, sono presenti nello stesso luogo;

- gli è stato consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- è stato consentito, agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- nell'avviso di convocazione sono state indicate le modalità per il collegamento all'adunanza in audio/video conferenza;
- la sintesi degli eventuali interventi degli aventi diritto al voto rappresentati in assemblea, con l'indicazione nominativa degli stessi, le eventuali risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente assemblea;
- i dati personali raccolti per la partecipazione ai lavori assembleari sono stati trattati unicamente ai fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione, in osservanza del Regolamento UE/2016/679;
- è stata verificata, a cura del personale da esso stesso Presidente autorizzato, la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli aventi diritto al voto, come di consuetudine, le quali risultano conservate agli atti della società;
- il collegamento audio/video con la sede di svolgimento dell'assemblea è stato regolarmente attivato;
- è stato quindi possibile identificare tutti i partecipanti all'assemblea, i quali hanno avuto la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ai sensi dell'articolo 2371 codice civile;
- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano;
- tutti i presenti si dichiarano ampiamente informati e documentati

in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione degli stessi;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, ed atta a discutere e deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita gli azionisti a non assentarsi fino a votazioni avvenute, onde consentire la migliore regolarità dello svolgimento dei lavori dell'assemblea ed, a tal riguardo, invita chi avesse necessità di uscire di dare notizia alla segreteria.

PRIMO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Prende la parola il Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, il quale invita l'assemblea alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, "Appendice al Piano industriale Gruppo Sacal 2024 - 2028; - deliberazioni inerenti e conseguenti" e, nel precisare che all'avviso di convocazione era stata allegata una relazione riassuntiva del piano industriale, passa la parola all'Amministratore Unico Marco Franchini, il quale fa presente all'assemblea che l'appendice al Piano Industriale Gruppo Sacal 2024 - 2028 costituisce un'iniziativa che è stata caratterizzata da un approfondimento diretto che ha voluto effettuare il Prof. Minenna.

A questo punto viene data la parola al Prof. Minenna che illustra gli elementi contenuti nell'appendice al Piano Industriale, i dati ivi contenuti rappresentano un quadro economico-finanziario "rassicurante" per la società SACAL in una proiezione futura fino al 2040 come

richiesto dalla Regione Calabria: "si evidenzia, inoltre, come questo approccio numerico su base statistica era stato avviato già nel piano industriale approvato a fine maggio 2024 e comunque sempre redatto adottando criteri di prudenza e quindi con un approccio conservativo. A riprova dell'approccio conservativo il fatto che nell'aggiornamento che produrremo nell'anno nuovo, già oggi la SACAL si posiziona, da un punto di vista dell'attività core, sull'upper bound dell'intervallo di confidenza già identificato nel nostro documento del 27 maggio 2024.

Da un punto di vista degli approcci numerici che trovate in questo documento, si riscontrano varie metodologie di analisi economico finanziaria, come per esempio analisi di valori attuali netti ma anche rappresentazioni più tradizionali basati sulla stima dell'EBITDA; dall'esame di questi dati emerge come la SACAL sia in grado di superare i livelli di redditività a lungo termine che qualificano il criterio fondamentale per superare i c.d. Meop Test.

Questo risultato è fondamentale e conferma la fiducia che sia il legislatore nazionale, ai sensi del D.L. 60 art.15 ter, aveva riposto nell'aumento di capitale di SACAL (per il quale era addirittura possibile procedere tramite indebitamento); non solo, è opportuno rammentare che il Presidente della Regione Calabria diede indirizzo al Vice Avvocato generale dello Stato Figliolia e all'assessorato che rappresenta, di trovare una soluzione alternativa al finanziamento attraverso le risorse FSC; ed è questa la strada che si persegue oggi.

Inoltre, il legislatore regionale ha già accordato un'operatività rapi-

da all'esercizio del diritto di opzione con la possibilità di poter intervenire anche a garanzia di quei soci che non sono nelle condizioni finanziarie per partecipare a questa operazione che rappresenta un volano di supporto turistico per l'aeroporto".

A questo punto, prende la parola il Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, il quale, invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, udito quanto sopra, all'unanimità dei voti espressa oralmente, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia

D E L I B E R A

- di approvare l'appendice al "Piano industriale del Gruppo Sacal 2024 – 2028, di cui al al punto 1 (uno) dell'ordine del giorno."

SECONDO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

A questo punto, il Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, riguardante la "Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento scindibile e progressivo, per un importo di massimi € 75.000.156,00 (settantacinquemilionicentocinquantasei/00), mediante emissione di n. 145.068 azioni ordinarie al valore nominale; deliberazioni inerenti e conseguenti, ed invita l'assemblea a deliberare precisando che si è dovuta differire

l' assemblea per l'aumento di capitale per avere certezza sull'occor-

rente liquidità attraverso una serie di passaggi burocratico-amministrativi nei vari Ministeri.

Riprende la parola l'amministratore unico Franchini che evidenzia che già nella scorsa assemblea aveva inviato ai soci una relazione illustrativa precisando che i termini per la sottoscrizione sono cambiati; in particolare, venendo alle concrete modalità operative con cui l'operazione di aumento di capitale andrebbe ad essere eseguita – si vuole innanzitutto chiarire che:

- le azioni di nuova emissione sono finalizzate al finanziamento del piano di investimenti infrastrutturali previsti dal piano industriale ai sensi dell'art. 15 comma 3 del dl n. 60 del 7 maggio 2024;

- le perdite riportate negli ultimi tre esercizi, in virtù della legislazione di carattere emergenziale di cui all'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40, integrata e precisata dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), non comportano l'obbligo civilistico di copertura fino alla chiusura del bilancio 2025;

- le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione ai soci (pubblici e privati) in proporzione al numero di azioni rispettivamente possedute da ciascun socio;

- le eventuali azioni rimaste inoprate, saranno offerte in ulteriore proporzione a tutti i soci che avranno esercitato il diritto di opzione e che (iii) le eventuali azioni rimaste inoprate, saranno offerte in prelazione ai soci che avranno esercitato le opzioni predette.

Il Presidente, precisa ulteriormente che:

(i) le azioni di nuova emissione andranno offerte a tutti gli attuali azionisti, aventi diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441 codice civile, in proporzione al numero di azioni possedute e da liberarsi in denaro con versamento di un importo non inferiore al 25%, fermo il diritto dell'organo amministrativo di richiedere in ogni momento il pagamento dei decimi residui secondo opportunità, da sottoscrivere, con termine ultimo di sottoscrizione alla data del 18 febbraio 2025 nel seguente modo:

- termine per la sottoscrizione entro il **19 gennaio 2025**;
- termine per l'esercizio dell'opzione entro il **3 febbraio 2025**;
- termine per l'esercizio della prelazione entro il **18 febbraio 2025**;
- di prevedere che il suddetto aumento sia scindibile e progressivo e che le sottoscrizioni, come sopra raccolte, saranno immediatamente efficaci nei confronti dei singoli sottoscrittori al momento della sottoscrizione;

A questo punto prende la parola l'Avv. Zanfino, in rappresentanza di FINCALABRA, il quale ribadisce che il socio di maggioranza si era espresso favorevolmente nella precedente assemblea.

L'assemblea, udito quanto sopra, con il voto favorevole del 81,927% per cento dei voti secondo l'accertamento fattone dal Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia,

D E L I B E R A

1) di aumentare il capitale sociale, finalizzato al finanziamento del piano di investimenti infrastrutturali previsti dal piano industriale ai sensi dell'art. 15 comma 3 del dl n. 60 del 7 maggio 2024, a paga-

mento di nominali euro 75.000.156,00 (settantacinquemilionicentocinquantasei zero zero), in via scindibile e progressiva, mediante emissione di n. 145.068 (centoquarantacinquemila e sessantotto) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 517,00 (cinquecentodiciassette virgola zero zero) ciascuna, da offrirsi a tutti gli attuali azionisti, aventi diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441 codice civile, in proporzione al numero di azioni possedute e da liberarsi in denaro con versamento di un importo non inferiore al 25%, fermo il diritto dell'organo amministrativo di richiedere in ogni momento il pagamento dei decimi residui secondo opportunità, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 4 dello statuto sociale;

2) di stabilire, al fine dell'esercizio del diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato da parte degli aventi diritto, il termine del 19 gennaio 2025; 3) di stabilire, al fine dell'esercizio del diritto di opzione sulle azioni non sottoscritte dagli aventi diritto, il termine ultimo del 3 febbraio 2025;

4) di stabilire, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione all'acquisto delle azioni rimaste inoptate il termine ultimo del 18 febbraio 2025;

5) di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di cui ai punti precedenti la data del 18 febbraio 2025;

6) - che l'aumento sia scindibile e progressivo e che le sottoscrizioni, come sopra raccolte, saranno immediatamente efficaci nei confronti dei singoli sottoscrittori al momento della sottoscrizione;

7) - di deliberare – subordinatamente all'iscrizione nel Registro del-

le Imprese della delibera di cui al punto precedente e nei termini di efficacia della stessa – che i soci che procederanno alle sottoscrizioni, con contestuale versamento di quanto indicato al precedente punto 1), possano chiedere l'iscrizione nel libro dei soci e, comunque, esercitare integralmente i diritti sociali rivenienti dalla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione anche prima del termine ultimo fissato al precedente punto 5), nel rispetto degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge, sempre precisandosi che, a tale data, il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, essendo l'aumento di capitale deliberato scindibile e progressivo;

8) - di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere, in particolare autorizzandolo a dare esecuzione dell'aumento di capitale a pagamento testé deliberato, sia per le attestazioni di legge, sia incaricando lo stesso, di seguito alle sottoscrizioni, di procedere alla modifica e aggiornamento dell'articolo 5 (capitale sociale) dello statuto sociale, e di provvedere, ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, al deposito dello statuto, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" presso il Registro delle Imprese, autorizzando l'Organo Amministrativo ad apportare tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore quindici e minuti venticinque.

Spese e dipendenti sono a carico della società.

Il presente atto viene sottoscritto, unitamente a quanto allegato, da me Notaio alle ore tredici e minuti trenta.

Scritto con sistema elettronico e completato in parte a mano da me Notaio su quattro fogli per quindici intere pagine oltre la sedicesima sin qui.

Firmato: Pierfrancesco Iorio (I.S.)

STATUTO SOCIALE

della "**Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. - S.A.CAL. S.p.a.**"

Allegato "A"
n.4987 di Rep.
n.4145 di Rac.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione "**Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.a.)**" allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento degli aeroporti calabresi, di promuovere ed incrementare i collegamenti aerei interni ed esterni, di contribuire allo sviluppo economico e turistico della Calabria e quanto altro indicato nel successivo articolo 3 (tre).

Articolo 2

SEDE

2.1 La S.A.CAL S.p.a. (di seguito, anche "Sacal" o "Società") ha sede nel Comune di Lamezia Terme, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'organo amministrativo ha la facoltà di variare la sede legale all'interno del Comune di Lamezia Terme.

2.3 L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, dipendenze o altre unità locali operative di ogni genere esclusivamente per il perseguimento del proprio og-

getto sociale.

Articolo 3

OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, delle seguenti attività:

- lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione, la amministrazione ed uso degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'esercizio dell'attività dello scalo dell'aeroporto di Lamezia Terme, di Reggio Calabria e di Crotona (di seguito, congiuntamente anche gli "Aeroporti Calabresi"); nonché

- di eventuali altri scali e dei relativi servizi di assistenza a terra e commerciali, dei collegamenti con i centri urbani via aerea e via superficie nonché la realizzazione e la gestione intermodale dei trasporti, nonché l'esercizio di qualsiasi attività connessa o complementare al traffico aereo di qualunque tipo e specialità. Le predette attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

3.2 La Società, oltre a dedicare la propria attività a tutto quanto abbia attinenza col funzionamento degli aeroporti, compresi quindi i trasporti in superficie, può costruire, con proprio capitale ovvero in concessione governativa o altra formula, opere che siano rivolte alla realizzazione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla integrazione di infrastrutture ed impianti aeroportuali, compiendo all'uopo le necessarie operazioni amministrative e finanziarie.

3.3 La Società può estendere la propria attività ad altre connesse e collegate, da espletare anche fuori dagli aeroporti, purché non a ca-

rattere prevalente. Può partecipare (o costituire), con proprio capitale, a società, consorzi ed agenzie ed attività connesse o complementari ad esse di qualunque tipo o specialità. La Società potrà compiere, nell'ambito dell'oggetto sociale, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria - ivi compresa la prestazione di garanzie, anche reali e fideiussioni a favore di terzi - ritenuta, dall'organo amministrativo, necessaria ovvero utile per il conseguimento dello scopo sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma, la partecipazione a consorzi e raggruppamenti d'impresе nonché assumere partecipazione ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in imprese e società ed enti con oggetto uguale, affine o connesso con il proprio.

3.4 La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro in via non prevalente, può:

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi;
- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;
- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed impre-

se, nel rispetto dell'art. 2361 del c.c., purchè tali società operino o abbiano sede nella Regione Calabria, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

3.5 I finanziamenti fatti in conseguenza del rapporto sociale a società sulle quali la Società esercita un'attività di direzione o coordinamento sono postergati nel rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Articolo 4

DURATA

4.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

La durata della Società può essere prorogata una o più volte a norma di legge; in tal caso, è escluso il diritto di recesso di cui all'articolo 10 che segue.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - PRELAZIONE E

GRADIMENTO - OPZIONE - RECESSO

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale della Società è di Euro 23.920.556,00 (ventitremilioni-novecentoventimilacinquecentocinquantasei virgola zero zero) ripartito in n. 46.268 (quarantaseimila duecentosessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 517,00 (cinquecentodiciassette virgola zero zero) ciascuna aventi parità di diritti.

5.2 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il

diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali ed amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

5.3 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione della Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.4 I conferimenti possono essere in denaro e/o in natura in natura o di qualsivoglia elemento patrimoniale consentito dalla legge.

5.5 Potranno essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi del secondo comma dell'articolo 2348 del Codice Civile. Ogni azione è indivisibile, il suo possesso indica accettazione del presente Statuto.

5.6 Per il fabbisogno finanziario della Società, i Soci possono effettuare apporti in conto capitale, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi; apporti e finanziamenti possono essere effettuati anche in misura non proporzionale a quelle delle rispettive partecipazioni.

5.7 La raccolta di fondi presso Soci, con obbligo di rimborso, potrà essere rivolta esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, secondo le prescrizioni delle competenti autorità.

5.8 la Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dalla Assemblea ordinaria con

le maggioranze di cui all'articolo 2368, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 6

AZIONI

6.1 Le azioni sono nominative e costituiscono la frazione minima ed indivisibile di partecipazione al capitale sociale.

Ogni azione è un'unità distinta, autonoma e di identico valore.

6.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti e legittimano il possessore all'esercizio dei diritti sociali.

6.3 Esse circolano secondo le regole dei titoli di credito con le modalità della girata o del transfert e possono essere oggetto di diritti o vincoli, quali il pegno o l'usufrutto, ovvero di misure cautelari o esecutive, quali sequestro o pignoramento, salvo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo.

6.4 Le azioni possono essere sottoscritte da Soggetti Pubblici, anche economici, ovvero da soggetti privati, persone fisiche o giuridiche. Il collocamento delle azioni a favore di soggetti privati potrà avvenire nel rispetto dei principi, delle modalità e delle procedure disciplinate dalla normativa vigente in materia.

6.5 Ai Soggetti Pubblici è comunque riservata una partecipazione complessiva non inferiore ai 3/5 (tre quinti) del capitale sociale. Nel caso di più Soggetti pubblici, tale riserva riguarda almeno i seguenti soci della Società alla data odierna: Comune di Lamezia Terme; Amministrazione Provinciale di Catanzaro; Comune di Catanzaro; Regione Calabria; Fincalabra S.p.a., CCIAA di Catanzaro.

6.6 Una quota delle azioni, non superiore al quinto del capitale sociale, potrà essere destinata all'azionariato diffuso in caso di collocazione sul mercato.

6.7 La Società può accettare donazioni e contribuzioni volontarie da Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici in genere, Associazioni e privati.

6.8 La costituzione di qualsiasi diritto reale sulle azioni nonché il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sulle stesse sono subordinati al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Articolo 7

OBBLIGAZIONI

7.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

7.2 L'Assemblea con apposita delibera assunta in sede straordinaria potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere ovvero limitare il diritto di opzione spettante ai Soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Articolo 8

PRELAZIONE E GRADIMENTO

8.1 Le azioni e i relativi diritti di opzione, nonché i diritti di usufrutto sulle azioni, sono trasferibili, per atto tra vivi, nei limiti e con le modalità del presente articolo dello statuto. Nel caso di pegno od

usufrutto il diritto di voto ed il diritto di opzione rimarranno al socio.

8.2 Il socio che intende alienare a terzi e/o a soci in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale, è tenuto ad offrirli in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel relativo libro, fermo restando il vincolo di cui all'art. 6 comma 6.5 del presente Statuto. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

(i) il socio che intenda trasferire (il "Socio Cedente") in tutto o in parte la propria partecipazione azionaria ovvero i diritti propri della stessa deve preventivamente darne comunicazione all'Organo Amministrativo e, con lettera raccomandata A/R e/o a mezzo di posta elettronica, agli altri soci (i "Soci Destinatari") specificando tutti gli elementi della proposta contrattuale di vendita e, in particolare:

(a) il numero delle azioni che intende trasferire ("le "Azioni da Trasferire"); (b) la denominazione del terzo che abbia convenuto di acquistare le Azioni da Trasferire (il "Potenziale Acquirente"); (c) il prezzo e le modalità di pagamento convenuti con il Potenziale Acquirente; ovvero (d) qualora il trasferimento non sia in forma di vendita con pagamento interamente in denaro, il corrispondente valore della Azioni da Trasferire stimato in buona fede e confermato da lettera di conforto rilasciata da esperto indipendente; (e) l'offerta in prelazione delle Azioni da Trasferire ai Soci Destinatari alle stesse condizioni ("Offerta in Prelazione") nonché il termine per l'esercizio

del diritto di prelazione ("Termine di Esercizio") da parte dei Soci Destinatari;

(ii) nel caso di esercizio della prelazione da parte dei soci pubblici, il valore delle azioni da trasferire non potrà eccedere la corrispondente quota di patrimonio netto calcolato alla data dell'esercizio della prelazione medesima;

(iii) nel caso in cui l'Offerta in Prelazione sia accettata da più Soci Destinatari, le Azioni da Trasferire saranno ripartite tra i medesimi in proporzione alle azioni rispettivamente possedute e risultanti dal libro dei soci;

(iv) se gli altri soci non esercitano il diritto di prelazione sulle Azioni da Trasferire, che dovrà essere esercitato per tutte le azioni oggetto della Offerta in Prelazione, il Socio Cedente deve richiedere all'Organo amministrativo il motivato gradimento da esprimersi entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta;

(v) decorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, il gradimento si intende dato in mancanza di deliberazione contraria ovvero di richiesta di informazioni aggiuntive. In caso di motivato rifiuto del gradimento, è consentito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2355-bis del Codice Civile. In tal caso, la quota di liquidazione è determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

8.3 Nel caso in cui il Socio Cedente intenda trasferire ad un terzo Potenziale Acquirente, in tutto o in parte, le proprie azioni, gli altri soci (di seguito sempre definiti come "Soci Destinatari") avranno -

in alternativa alla facoltà di accettare l'Offerta in Prelazione del Socio Cedente di cui al precedente articolo 8.2. - il diritto di vendere anch'essi al Potenziale Acquirente, allo stesso prezzo o valore, tutto o parte delle proprie azioni secondo quanto di seguito previsto (il "Diritto di Seguito"). Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria partecipazione azionaria deve preventivamente darne comunicazione all'Organo Amministrativo e, con lettera raccomandata A/R, agli altri soci indicando tutti gli elementi della proposta contrattuale di vendita ed, in particolare, il prezzo ed il termine per l'esercizio del diritto di Seguito.

(a) I Soci Destinatari che abbiano esercitato il Diritto di Seguito avranno diritto di vendere anch'essi al Potenziale Acquirente una parte proporzionale delle proprie azioni, in modo che le Azioni da Trasferire al Potenziale Acquirente risultino suddivise pro-quota tra il Socio Cedente e i Soci Destinatari che abbiano esercitato il Diritto di Seguito, salvo quanto segue.

(b) I Soci Destinatari potranno esercitare il Diritto di Seguito - in alternativa all'esercizio della facoltà di accettare l'Offerta in Prelazione - mediante comunicazione scritta fatta pervenire al Socio Cedente entro lo stesso termine dalla ricezione dell'Offerta in Prelazione previsto al paragrafo **8.3** (e) per l'eventuale accettazione dell'Offerta in Prelazione.

(c) Il Diritto di Seguito e le relative disposizioni del presente articolo 8.3. non si applicheranno nel caso in cui uno ovvero più dei Soci Destinatari abbia/abbiano comunicato al Socio Cedente la propria

accettazione dell'Offerta in Prelazione e si siano quindi resi cessio-
nari delle Azioni da Trasferire. Qualsiasi dei Soci Destinatari che
non abbia come sopra comunicato al Socio Cedente la propria deci-
sione di esercitare il Diritto di Seguito si intenderà decaduto dal re-
lativo Diritto di Seguito.

(d) Nel caso in cui uno o più Soci Destinatari abbiano come sopra
esercitato il Diritto di Seguito, essi avranno il diritto di trasferire al
Potenziale Acquirente tutte le proprie azioni.

(e) Il prezzo delle azioni dei Soci Destinatari in relazione ai quali sia
stato esercitato il Diritto di Seguito sarà pari, pro quota, al prezzo
della Azioni da Trasferire dal Socio Cedente indicato nell'Offerta in
Prelazione.

Il trasferimento al Potenziale Acquirente delle azioni dei Soci Desti-
natori in relazione alle quali sia stato esercitato il Diritto di Seguito
dovrà aver luogo contestualmente al trasferimento delle Azioni da
Trasferire del Socio Cedente.

Nell'ipotesi in cui il Potenziale Acquirente non intendesse acquista-
re le azioni dei Soci Destinatari in relazione alle quali sia stato eser-
citato il Diritto di Seguito in conformità alle disposizioni che prece-
dono, il Socio Cedente dovrà, a sua scelta:

(1) rinunciare al progettato trasferimento delle proprie Azioni da
Trasferire al Potenziale Acquirente; ovvero

(2) acquistare esso stesso le azioni dei Soci Destinatari in relazione
alle quali sia stato esercitato il Diritto di Seguito, al prezzo indicato
nella Offerta in Prelazione.

8.4 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo 8 è inefficace e, comunque, non opponibile nei confronti della Società e dei Soci e l'acquirente non potrà esercitare i diritti sociali.

8.5 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni in favore di coloro che siano già soci sono esclusi il gradimento ed il diritto di seguito (e quindi non si applicano le relative procedure), ma spetta anche agli altri soci il diritto di prelazione (con la procedura sopra esposta).

8.6 Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio ovvero atto (ivi inclusi, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in natura, trasferimento che interviene nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti) nonché l'iscrizione di qualsivoglia gravame in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà ovvero nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) o di altri diritti su azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o diritti di opzione.

Articolo 9

OPZIONE

9.1 In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute, con le modalità da determinarsi dalla Assemblea anche nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2441 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'Assemblea degli azionisti deliberi di riservare

l'aumento del capitale sociale all'ingresso di altri Soci, fermo restando l'obbligo del mantenimento della maggioranza dei 3/5 (tre quinti) del capitale sociale in favore dei soggetti pubblici così come indicati all'art. 6.5 del presente Statuto.

In tal ultima ipotesi, le azioni dovranno essere emesse nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2441, comma VI, c.c., in merito ai criteri da adottare per la determinazione del prezzo di emissione.

9.2 Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la delibera di aumento di capitale approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la delibera assunta in Assemblea di seconda convocazione, e si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile, che qui espressamente si richiamano.

9.3 Il collocamento delle azioni a favore di soggetti privati potrà avvenire nel rispetto dei principi, delle modalità e delle procedure disciplinate dalla normativa vigente in materia.

Articolo 10

RECESSO

10.1 Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o per parte delle proprie azioni, nei soli casi previsti dall'art. 2437 del codice civile. Non è consentita la partecipazione al capitale per il tramite di società fiduciarie.

10.2 E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO III°

ASSEMBLEE

Articolo 11

ASSEMBLEE

11.1 Le assemblee degli azionisti sono ordinarie e straordinarie.

11.2 Le Assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni assunte in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.3 L'Assemblea ordinaria:

- delibera sugli argomenti attribuiti dalla legge, salvo quanto previsto dal presente Statuto;
- conferisce e revoca l'incarico al soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti, fissandone il compenso in conformità alle norme di legge per tempo vigenti;
- approva il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e nomina il Responsabile di detto Programma su indicazione del socio di maggioranza;
- approva le strategie e politiche aziendali ed ogni azione che incida sull'indirizzo strategico della società al fine di consentire al socio di maggioranza il concreto controllo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

11.4 All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui al comma che precede, spetta, ai sensi dell'art. 2364, l°comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti predisposti dall'Organo

amministrativo:

- a) i documenti di programmazione e il piano industriale, la pianta organica e la sua variazione, assunzione e termini di reclutamento di nuovo personale con vincolo di subordinazione;
- b) piano di ristrutturazione e piano di risanamento;
- c) procedura di nomina della dirigenza apicale;
- d) operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;
- e) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- f) acquisto e/o alienazione di beni immobili.

11.5 L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, salvo quanto delegato dal presente statuto all'Organo Amministrativo nel successivo art. 21 (ventuno).

11.6 È fatto divieto:

- a) di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto;
- b) di corrispondere gettoni di presenza ovvero premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 12

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

12.1 L'Assemblea è convocata, a cura dell'Amministratore Unico ovvero, ove istituito, dal Consiglio di Amministrazione (di seguito defi-

niti anche "Organo Amministrativo"), presso la sede sociale o altrove in Italia o attraverso modalità telematica, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.2 L'avviso deve essere comunicato ai Soci con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica), purché risulti comunque che l'avviso stesso sia stato ricevuto dal destinatario, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

12.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo ultimo caso, l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

12.4 L'Assemblea è convocata senza ritardo in sede ordinaria o straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche qualora ne sia fatta richiesta motivata da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella richiesta siano specificati gli argomenti da trattare.

Ai sensi dell'articolo 2367, comma III, del Codice Civile la convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali

l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta.

12.5 L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione nell'eventualità che la prima andasse deserta. All'avviso, articolato in precisi punti all'ordine del giorno, deve essere allegata la documentazione a sostegno dei diversi punti al fine di consentire ai Soci l'esercizio di un diritto di intervento informato. In ogni caso la seconda convocazione non potrà avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

12.6 L'Assemblea può riunirsi anche in audio/video conferenza qualora ciò sia stato precisato, unitamente alle sue modalità, nello stesso avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità della Assemblea in audio/video conferenza è che (i) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, (ii) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, (iii) di regolare lo svolgimento dell'adunanza, (iv) di constatare e proclamare i risultati della votazione; (v) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (vi) ciascun partecipante possa identificare gli altri partecipanti e abbia la possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomen-

ti affrontati, di avere a disposizione la documentazione eventualmente necessaria e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Organo Amministrativo e dove si trova pure il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora ,prevista per l'inizio della Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata. Nel caso in cui, nel corso della Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

12.7 Sono tuttavia validamente costituite le assemblee totalitarie, di cui all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile, anche non convocate come sopra. Ai fini della totalitarietà delle Assemblee occorre la presenza di tutti i Soci e la maggioranza dei componenti sia dell'Organo amministrativo sia del Collegio Sindacale. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci assenti.

Articolo 13

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

13.1 Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello dell'adunanza.

13.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire nella Assem-

blea può farsi rappresentare mediante delega scritta con i limiti e le modalità fissate dall'articolo 2372 del Codice Civile.

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

13.3 Spetta al Presidente della Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere eventuali contestazioni.

Articolo 14

ASSEMBLEA ORDINARIA

14.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dagli azionisti intervenuti.

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti, salvo che la legge o lo Statuto richiedano maggioranze più elevate.

14.3 Il rappresentante comune degli obbligazionisti può assistere all'Assemblea.

Articolo 15

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

15.1 L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentano più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con la partecipazione di almeno il 40 (quaranta) per cento del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento all'estero della sede sociale e la emissione di azioni privilegiate.

15.2 Il rappresentante comune degli obbligazionisti può assistere all'Assemblea.

Articolo 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea nomina il proprio Presidente, anche tra i non soci, a maggioranza assoluta, Il Presidente individuato alla prima Assemblea presiede tutte le assemblee ordinarie e straordinarie per tre esercizi e svolge esclusivamente le funzioni previste dall'art. 2371 del cod. civ.; resta fermo che, ai sensi dell'art. 2371 c.c., in tutte le ipotesi nelle quali il Presidente così designato non possa o non voglia svolgere le funzioni, vale il criterio residuale di designazione, previsto da detta norma, che prevede che l'assemblea sia presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

16.2 Le funzioni di segretario sono svolte da persona diversa, anche non socio, nominata dall'Assemblea.

16.3 L'Assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti.

16.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente della stessa e dal segretario o dal notaio e, se del caso, dagli scrutatori. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno e deve consentire l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

16.5 Il verbale, nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

16.6 Il Presidente dell'Assemblea, ove non socio ovvero non componente dell'organo amministrativo, fruisce di un trattamento indennitario stabilito dall'Assemblea.

Articolo 17

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

17.1 Di regola le deliberazioni della Assemblea si assumono per alzata di mano, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante. Il Presidente della Assemblea può stabilire di volta in volta diverse modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi elettronici.

Deve procedersi per appello nominale quando ciò sia richiesto da

tanti Soci che rappresentino almeno la quarta parte delle azioni intervenute.

TITOLO IV°

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 18

AMMINISTRAZIONE

18.1 La Società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale di cui agli articoli 2380 e 2409 septies del codice civile.

18.2 L'organo amministrativo della Società è costituito di norma da un amministratore unico.

18.3 L'Assemblea dei soci con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, può disporre che la Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) membri. La delibera che scelga la composizione collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4 del Dlgs. n.175/2016 e alla Struttura di cui all'art.15 del medesimo Dlgs. 175/2016. Qualora l'Assemblea proceda ad aumentare il numero degli amministratori, questi ultimi scadranno con quelli già in carica.

18.4 L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole, in prima convocazione, di tanti soci che rap-

presentano almeno il 60% (sessanta per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri, due (2) membri saranno così nominati:

- uno dal socio "Comune di Lamezia Terme"
- uno dal socio "Regione Calabria"

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri:

A) due (2) membri saranno nominati direttamente come segue:

- uno dal socio "Comune di Lamezia Terme";
- uno dal socio "Regione Calabria";

B) un (1) membro sarà designato a rotazione dagli altri soci pubblici, con un ordine di nomina secondo la rispettiva partecipazione al capitale sociale, iniziando dal socio con più azioni.

C) I restanti due membri saranno nominati con il voto favorevole, in prima convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

18.5 L'Assemblea, con la medesima maggioranza, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale.

18.6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può esercitare anche le funzioni specialistiche di Accountable manager ai sensi del Reg. UE 139/2014, da remunerarsi con un'indennità aggiuntiva.

18.7 L'organo amministrativo dura in carica per tre (3) esercizi so-

ciali ed è rieleggibile. Gli amministratori sono rieleggibili. La scadenza del mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della sua gestione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e in particolare della parità di genere.

18.8 I/il componenti/e dell'organo amministrativo devono essere individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza.

18.9 In ossequio alle disposizioni di cui al D.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, almeno un terzo dei componenti dovrà essere nominato nel rispetto dei criteri di parità di accesso al genere meno rappresentato come previsto dalla legge 120 del 12 luglio 2011 dal Regolamento attuativo D.p.r. n.251 del 30 novembre 2012.

18.10 L'organo amministrativo, contestualmente all'accettazione dell'incarico, dovrà depositare l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia e degli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, nel rispetto dell'articolo 2382 del codice civile.

18.11 I candidati e, ove nominati, i membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche azionisti o vigilanti della Società. I medesimi requisiti si

applicano anche in caso di nomina dell'amministratore unico.

18.12 I compensi spettanti all'Amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina a norma degli articoli 2364 e 2389, comma I e II del codice civile nonché dall'art.11, comma 6, del Dlgs n. 175/2016 della normativa vigente. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto e della normativa vigente è stabilita dall'assemblea. All'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Articolo 19

SEDUTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 L'Organo Amministrativo nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

19.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che lo ritenga utile e/o necessario nonché quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Amministrazione con comunicazione contenente l'ordine del giorno, e di provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri ed ai membri del Collegio Sindacale.

19.3 La convocazione, che può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e che può essere spedita con qualsiasi siste-

ma di comunicazione (compresa la posta elettronica), dovrà essere spedita a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in carica e ai membri del Collegio Sindacale almeno 7 (sette) giorni liberi prima della adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni liberi prima della adunanza. In difetto delle formalità di cui sopra, il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci siano presenti od informati della riunione.

19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, o da un membro designato dal Consiglio.

19.5 La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

19.6 Se indicato nella convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in audio/video conferenza o audio conferenza, qualora ciò sia stato precisato, unitamente alle sue modalità, nello stesso avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità della riunione consiliare in audio/video o audio conferenza è che (i) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori, (ii) sia consentito al Presidente della seduta di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, (iii) di regolare lo svolgimento dell'adunanza, (iv) di constatare e pro-

clamare i risultati della votazione; (v) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (vi) ciascun partecipante possa identificare gli altri partecipanti e abbia la possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di avere a disposizione la documentazione eventualmente necessaria e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la seduta consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Organo Amministrativo e dove si trova pure il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale sul relativo libro. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il segretario. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della seduta non fosse tecnicamente possibile il collegamento, la riunione del Consiglio non sarà valida e dovrà essere riconvocata. Nel caso in cui, nel corso della seduta, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

19.7 Il Presidente dirige la discussione e ne assicura il regolare e ordinato svolgimento. E' facoltà del Presidente autorizzare l'intervento di terzi allorché la loro presenza sia necessaria, utile e/o opportuna in relazione all'ordine del giorno e alle determinazioni da assumere.

Articolo 20

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Concorrono alla formazione del quorum deliberativo i consiglieri che si astengono dalla votazione, essendo l'astensione assimilabile al voto contrario.

20.2 In tema di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2391 del Codice Civile.

20.3 Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale recante la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. La funzione di segretario può essere affidata ad un amministratore o ad un terzo, a condizione, in quest'ultimo caso, che ci sia l'unanimità dei consensi.

Articolo 21

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

21.1 L'Organo amministrativo è investito del più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più specificatamente, gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge espressamente e tassativamente riservate alla Assemblea, salvo il potere di autorizzazione previsto dall'articolo 11.4 del presente Statuto. L'Organo amministrativo può quindi operare e deliberare con i più ampi poteri per tutte indistintamente le operazioni rientranti nell'oggetto sociale, espressamente riconoscendo ad esso la facoltà di determinare, con pienezza di poteri e con criterio insindacabile, a quali atti ed operazioni applicare l'attività sociale. Inoltre sono di com-

petenza dell'Organo amministrativo tutte le deliberazioni concernenti l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio.

21.2 L'Organo amministrativo, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta il generale andamento della gestione.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, attribuisce deleghe di gestione, escluse quelle non delegabili a norma dell'art. 2381, comma IV del Codice Civile, ad un solo Amministratore delegato, scelto tra i componenti del Consiglio designati dal socio di maggioranza.

21.4 L'Organo Amministrativo può delegare al Presidente proprie attribuzioni a norma dell'art. 2381 comma II del Codice Civile.

21.5 L'Organo Amministrativo può nominare un Accountable Manager ai sensi del Reg. UE 139/2014, avente i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni ed il compenso.

Articolo 22

RAPPRESENTANZA SOCIALE

22.1 La rappresentanza della società, di fronte a qualunque Autorità Giurisdizionale e Amministrativa ed ai terzi, e la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio

di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente ove nominato. La firma del Vice Presidente, in questi casi, fa piena prova, di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

TITOLO V°

CONTROLLO

Articolo 23

COLLEGIO SINDACALE

23.1 La gestione della Società dovrà essere controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, nominati come segue:

- ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 novembre 1997, n. 521, un sindaco effettivo sarà nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed un altro sindaco effettivo sarà nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la carica di Presidente; in ossequio al DPR 30 novembre 2012, n. 251, uno dei sindaci effettivi di nomina pubblica deve appartenere al genere meno rappresentato;

- il terzo sindaco effettivo e i 2 (due sindaci supplenti) dalla Assemblea; in ossequio al DPR n. 251/2012, uno dei sindaci supplenti di nomina assembleare deve appartenere al genere meno rappresentato

23.2 I Sindaci, sia effettivi che supplenti, devono essere tutti reviso-

ri contabili iscritti nell'apposito registro e possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.

23.3 I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

23.4 L'Assemblea determina, sulla base della normativa, anche regolamentare, vigente, la retribuzione da corrispondere ai Sindaci effettivi ed al Presidente del Collegio Sindacale.

23.5 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo corretto funzionamento.

23.6 Il funzionamento del Collegio Sindacale è disciplinato dagli artt. 2397 e ss. Codice Civile.

23.7 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- almeno uno dei componenti del Collegio sia presente presso la sede sociale e/o amministrativa della Società;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla loro votazione.

Articolo 24

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24.1 La revisione legale dei conti à esercitata, ex art. 2409 bis cod. civ., da una società di revisione legale dei conti (di seguito in breve anche definita come "l'organo di revisione") individuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività, nonché di correttezza, imparzialità, trasparenza e concorrenza.

24.2 L'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante all'organo di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

24.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

24.4 L'organo di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso, l'organo di revisione non deve essere legato ai soggetti pubblici soci da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

24.5 L'organo di revisione, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consoli-

dato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, nonché sul piano di ristrutturazione e/o risanamento ove necessari in base alle nuove normative in presenza di crisi d'impresa.

Articolo 25

OBBLIGO DI CONTROLLO

25.1 L'Organo amministrativo approva specifici report trimestrali relativi al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa i soci pubblici, per come indicati nel precedente art. 6.5.

25.2 Fatte salve le funzioni degli organi di controllo e di vigilanza previsti a norma di legge e del presente statuto, l'Organo amministrativo adotta, qualora ne ricorrano i presupposti, altri strumenti di governo societario, tra i quali:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo e di vigilanza statutari, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo e di vigilanza sta-

tutari relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

25.3 Gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare, al Socio di maggioranza, i verbali dell'Organo amministrativo ed i verbali e/o le relazioni degli altri organi (Collegio Sindacale, Società di revisione, Organismo di Vigilanza, ecc.).

TITOLO VI°

BILANCIO

Articolo 26

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

26.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio secondo i criteri previsti dal Codice Civile.

Articolo 27

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

27.1 L'utile netto, assegnato il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, è a di-

sposizione della Assemblea per la distribuzione agli azionisti o per la destinazione, in tutto ovvero in parte, a riserva facoltativa.

27.2 I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dalla data della Assemblea che ha deliberato la distribuzione dell'utile si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII°

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 28

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

28.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo dovrà provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria la quale determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone poteri e compensi.

28.2 L'Assemblea straordinaria dei Soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è da intendersi conferito per tutta la durata della liquidazione.

28.3 I liquidatori hanno congiuntamente, ovvero anche disgiuntamente, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea all'atto della loro nomina, i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguerne il passivo.

28.4 Nel corso della liquidazione le Assemblee dei Soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

28.5 I liquidatori hanno il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed ad amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia in qualità di attori che di convenuti.

TITOLO VIII°

Articolo 29

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra soci, amministratori, sindaci e liquidatori o tra gli stessi e la società che abbiano ad oggetto la interpretazione ed esecuzione di diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) possono essere devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale della circoscrizione dove ha sede legale la società, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

29.2 Il procedimento arbitrale è disciplinato dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003 e la decisione sarà resa secondo diritto.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

DOMICILIO - COMUNICAZIONI

30.1 Il domicilio dei Soci per tutti i rapporti con la Società e a tutti gli effetti di legge e di Statuto è quello risultante dal libro dei Soci. Al momento della iscrizione al libro soci il socio deve indicare il

proprio domicilio ed è onere del Socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. Il Socio comunica inoltre il numero di telefax o indirizzo di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

30.2 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto, se non effettuate secondo le disposizioni che seguono, per essere ritenute valide e vincolanti, dovranno essere fatte a mezzo posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

30.3 Le comunicazioni mediante posta elettronica dovranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica depositato presso la sede della Società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi allo scopo:

- a) il libro dei Soci, per l'indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico dei Soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico del componente dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico dei sindaci e del revisore contabile;
- d) il libro delle decisioni dei possessori di obbligazioni, per l'indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico dei possessori di obbligazioni e per il loro rappresentante comune.

30.4 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario si considerano validamente effettuate ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Articolo 31

BENEFICI FISCALI

31.1 La Società intende avvalersi dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti in materia nonché di quelle speciali emanate a favore delle imprese di gestione aeroportuale.

Articolo 32

FORO COMPETENTE

32.1 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza dell'interpretazione ovvero esecuzione del presente statuto e che non sia espressamente devoluta al giudizio arbitrale, è competente in via esclusiva il Foro ove ha la Sede Legale la Società.

Articolo 33

RINVIO

33.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: Pierfrancesco Iorio (I.S.)

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 55 pagine, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge e si rilascia, in esenzione dal bollo, per uso consentito dalla legge.

COSENZA, 17 gennaio 2025